



AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE "ARCHIVIO FOTOGRAFICO LUCIANO GIACHETTI - FOTOCRONISTI BAITA" DI VERCELLI.

IL SINDACO

Richiamata la delibera di C.C. n. 52 del 17.07.2014 ad oggetto: "Definizione degli indirizzi per la nomina, designazione e revoca da parte del Sindaco e del Consiglio Comunale dei rappresentanti del Comune e del Consiglio presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società Partecipate", il cui estratto costituisce allegato n. 1 del presente avviso;

Vista la lettera in data 9 luglio 2015 prot. n. 28307, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'"Archivio Fotografico Luciano Giachetti - Fotocronisti Baita", ha segnalato la necessità della nomina di un rappresentante comunale in seno al Consiglio di Amministrazione;

Avuto presente che l'art. 12 dello Statuto dell'Associazione prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 5 membri, di cui uno rappresentante del Comune di Vercelli;

Visto il modello di domanda allegato n.2 al presente avviso;

Dato atto che il termine di raccolta delle candidature è fissato al 16 febbraio 2016 entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio;

Precisato che la carica di Consigliere è gratuita;

Visti:

- gli artt. 10 e 11 del D.L. 235/2012
- gli artt. 60 e 63 del T.U.E.L.
- l'art. 50, commi 8 e 9 del T.U.E.L.

Visto lo Statuto dell'Associazione "Archivio Fotografico Luciano Giachetti - Fotocronisti Baita", allegato n.3;

RENDE NOTO

che Questa Amministrazione Comunale intende procedere alla nomina del componente per il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione "Archivio Fotografico Luciano Giachetti - Fotocronisti Baita"

INVITA

gli interessati, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità, oltre che di esperienza, competenza, attitudine professionale per le finalità contenute nello Statuto dell'Associazione, a comunicare la propria disponibilità mediante lettera corredata da curriculum vitae e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo il modello allegato al presente avviso;

COMUNICA

- le modalità di presentazione della domanda:
 - recapito a mano presso l'Ufficio Protocollo in p.zza Municipio 5, Vercelli (da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00);
 - a mezzo di posta elettronica certificata, se gli interessati dispongono di casella di posta certificata, al seguente indirizzo: protocollo@cert.comune.vercelli.it;
 - a mezzo di servizio postale tramite raccomandata A.R., (saranno prese in considerazione solo le raccomandate pervenute nei termini stabiliti);
- ai servizi competenti, di dare pubblicità del presente avviso nei seguenti modi:
 - Albo Pretorio;
 - Sito Istituzionale: in Homepage e nella sezione Amministrazione Trasparente;
 - Comunicato Stampa.

Vercelli, 1° febbraio 2016

F.to in originale
IL SINDACO
MAURA FORTE

Allegato 1)

(Approvato con modificazioni - deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 17/7/2014)

INDIRIZZI GENERALI PER LE NOMINE, LE DESIGNAZIONI E LE REVOCHE DI
COMPETENZA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAPPRESENTANTI
DEL COMUNE PRESSO AZIENDE, ISTITUZIONI, ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE.

INDICE

ART. 1 – Requisiti

ART. 2 – Incompatibilità

ART. 3 – Modalità procedimentali

ART. 4 – Segnalazioni

ART. 5 - Revoca

ART. 1
REQUISITI

1. I nominati ed i designati in rappresentanza del Comune presso Aziende, Istituzioni, Enti e Società partecipate non devono versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge per i Consiglieri Comunali e in nessuna delle cause ostative o di sospensione e decadenza previste dagli artt. 10 e 11 del D.L.gs. n. 235/2012.
2. I nominati dovranno altresì rispettare le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti previsti in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. n. 39/2013.
3. La scelta sarà effettuata evitando situazioni di conflitto di interesse e tenendo conto del possesso di:
 - competenza tecnica e/o amministrativa, professionalità e, per quanto possibile, esperienza nel settore di attività dell'Ente;
 - capacità di visione dinamica ed aggiornata della gestione dell'Ente o Azienda o Istituzione o Società partecipata, intesa come capacità di creare prospettive di sviluppo e/o di coordinamento;
 - adeguato titolo di studio;
 - documentata attività di studio, insegnamento o ricerca attinenti al settore di attività dell'Ente.
4. I requisiti di competenza e professionalità devono essere dichiarati e documentati mediante curriculum vitae.

ART. 2
INCOMPATIBILITA'

1. Sono incompatibili con la posizione di rappresentante del Comune in Aziende, Istituzioni, Enti o Società partecipate:
 - il coniuge, parente o affine sino al terzo grado civile con il Sindaco e gli Assessori e i parenti entro il 2° grado dei Consiglieri Comunali;

- i Segretari di Partiti e movimenti politici, nonché i legali rappresentanti o presidenti di associazioni politiche.

ART. 3

MODALITA' PROCEDIMENTALI

Almeno 15 giorni prima di procedere alle nomine, il Sindaco rende pubblici, tramite avviso, il ruolo ed i requisiti relativi alla carica da assegnare mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet e mediante comunicato stampa ai giornali locali, al fine di assicurare la massima diffusione e trasparenza. Le proposte di candidatura, unitamente ai curriculum vitae, devono pervenire al Comune entro il termine indicato nell'avviso.

Per provvedere alle nomine o designazioni di rappresentanti, il Sindaco individua i soggetti da nominare o designare, ai quali trasmette copia dello Statuto o altra norma che disciplina l'Ente per il quale si deve provvedere alla nomina o designazione, con l'invito a comunicare sia la propria disponibilità che la dichiarazione di esistenza dei requisiti richiesti dall'art. 1 e la dichiarazione di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità. Ottenuto l'assenso provvede alla relativa nomina o designazione e a dare comunicazione al Consiglio Comunale a termine di Statuto.

Ogni rappresentante è tenuto ad inviare, entro il 30 Aprile di ciascun anno, al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, una dettagliata relazione sulla propria attività nell'organismo in cui è stato nominato.

Il Presidente del Consiglio Comunale metterà a disposizione di ciascun consigliere comunale le relazioni ricevute.

ART. 4

SEGNALAZIONI

Per favorire il coinvolgimento della comunità nella scelta dei rappresentanti del Comune, potranno essere inviate proposte di nomina sia da parte di singoli cittadini che da parte delle

Associazioni di categoria, professionali, sindacali, culturali e di volontariato cittadine. Tali proposte dovranno essere corredate dagli elementi richiesti all'art. 1.

ART. 5
REVOCA

1. I rappresentanti del Comune presso i diversi Enti, Aziende, Istituzioni e Società partecipate potranno essere revocati qualora risultino responsabili di forme di gestione in contrasto con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione Comunale nell'ambito del settore in cui si trovino ad operare. A tal fine dovranno relazionare periodicamente al Sindaco sull'attività svolta in adempimento dell'incarico ricoperto. Saranno revocati qualora, successivamente alla nomina, si verifichino motivi di incompatibilità con l'incarico ricoperto.
2. Il provvedimento di revoca deve essere comunicato al Consiglio Comunale a termine di Statuto.

ALLEGATO 2 (modello domanda)

AL SINDACO
del Comune di Vercelli

Maura FORTE
P.zza Municipio 5
13100 VERCELLI

OGGETTO: CANDIDATURA RELATIVA ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE "ARCHIVIO FOTOGRAFICO LUCIANO GIACHETTI – FOTOCRONISTI BAITA" DI VERCELLI

Io sottoscritto/a
nato/a..... il
residente a.....via
CAP
tel.....fax.....cellulare
e-mailPEC.....

Visto l'avviso del Sindaco pubblicato all'Albo Pretorio del Comune relativo alla nomina del componente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione "Archivio Fotografico Luciano Giachetti – Fotocronisti Baita";

PRESENTO

la mia candidatura per la nomina di componente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione "Archivio Fotografico Luciano Giachetti – Fotocronisti Baita";

DICHIARO

la mia disponibilità allo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione "Archivio Fotografico Luciano Giachetti – Fotocronisti Baita", a titolo gratuito, per il periodo decorrente dalla nomina sino a tutto il mandato del Sindaco Maura FORTE.

A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARO

1. di aver preso visione e di possedere i requisiti previsti dalla delibera di C.C. n. 52 del 17/07/2014;
2. di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità di cui agli artt. 60 e 63 del T.U.E.L.¹;

¹Art.60 "Ineleggibilità" del D.Lgs.267/2000 e s.m.i, da www.normativa.it:

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, ((consigliere metropolitano,)) provinciale e circoscrizionale:

1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

3) NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66;

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici.

6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;

7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;

8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate; (33)

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia;

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;

((12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione)).

2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

5. La pubblica amministrazione e' tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7. L'aspettativa e' concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.

8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

9. Le cause di ineleggibilità previsto dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

¹Art.63 "Incompatibilità" del D.Lgs.267/2000 e s.m.i, da www.normativa.it:

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, ((consigliere metropolitano,)) provinciale o circoscrizionale:

3. di NON appartenere ad Associazioni segrete di cui alla L. 17/1982;
4. che NON sussistono a mio carico le cause ostative alla candidatura di cui all'art. 10² e di essere a conoscenza del disposto dell'art. 11³ del D.Lgs. 235/2012;

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione, rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso e' la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere e' la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere e', in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere e' la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente, o vigilato, e' stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti e' stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

² Art. 10 "Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali" d.Lgs. 235/2012 -da www.normattiva.it:

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina e' di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e' nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione e' tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

3 Art. 11 Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilita' -da www.normattiva.it:

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera a), b) e c); b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo; c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando e' disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, ne' per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

4. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

5. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.

6. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

7. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

8. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 10, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi e' la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

9. Copie dei provvedimenti di cui al comma 8 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 110, e successive modificazioni.

5. di NON trovarmi nelle condizioni di inconfiribilità e incompatibilità previste dal D. Lgs. 39/2013;
6. di NON rivestire la carica di Segretario di partiti e movimenti politici, nonché di Legale rappresentante o Presidente di Associazioni Politiche;
7. che NON sussistono, a mio carico, motivi di conflitto con il Comune di Vercelli;
8. di NON essere coniuge, parente o affine sino al terzo grado civile con il Sindaco e gli Assessori e di non essere parente entro il secondo grado di Consiglieri Comunali.

DICHIARO, ALTRESI'

Che, in caso di nomina, conformerò il mio comportamento alle norme di legge, ai regolamenti, ai provvedimenti comunali, nonché agli indirizzi e alle direttive istituzionali emanate o emanande dal Comune di Vercelli;

Dichiaro, inoltre, di essere consapevole:

- che i miei dati personali e sensibili saranno utilizzati soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 18, 19, 20 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di dati personali";
- che i dati relativi ai nominati, compresi la presente dichiarazione ed il curriculum vitae saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs.33/2013
- che, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26.02.2015 relativa alla Trasparenza, anche per i candidati non nominati avverrà la pubblicazione del Curriculum Vitae sul sito istituzionale alla sezione "Amministrazione Trasparente" e, pertanto, si chiede di sottrarre alla pubblicazione i propri dati personali selezionati ed espressamente indicati di seguito (*apporre una crocetta per il dato che deve essere sottratto dalla pubblicazione*):
 - luogo di nascita
 - stato civile
 - residenza
 - codice fiscale/partita iva
 - numeri telefono
 - indirizzi email/PEC

Luogo e data

(Firma per esteso leggibile)

ARCHIVIO FOTOGRAFICO LUCIANO GIACHETTI - FOTOCRONISTI BAITA

STATUTO

ART. 1

È costituita, con sede in Vercelli, l'associazione "Archivio fotografico Luciano Giachetti - Fotocronisti Baita".

ART. 2

L'associazione si propone di:

- conservare, ordinare e valorizzare la documentazione fotografica realizzata e raccolta da Luciano Giachetti, titolare dell'agenzia fotografica "Fotocronisti Baita" di Vercelli;
- promuovere e sviluppare iniziative di studio, ricerche, pubblicazioni, convegni e mostre inerenti la cultura e la documentazione fotografica, con particolare attenzione ai problemi della conservazione tecnica e scientifica dei materiali fotografici, anche attraverso l'acquisizione di altri fondi fotografici, nonché della loro corretta tutela storico-scientifica, giuridica ed economica;
- conferire incarichi e premi di ricerca scientifica per saggi, studi, tesi, sugli argomenti rientranti nelle finalità dell'associazione, anche in collaborazione con enti, istituzioni e privati interessati;
- attuare le altre iniziative ritenute utili dagli organi statutari al raggiungimento delle finalità dell'associazione.

L'associazione non ha fini di lucro.

ART. 3

Sono organi dell'associazione: l'assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione, i revisori dei conti.

ART. 4

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalla documentazione realizzata e raccolta da Luciano Giachetti, nonché dalle attrezzature tecniche a lui appartenute, donate all'associazione dagli eredi dello stesso;
- dalla documentazione fotografica, materiale, audiovisiva e bibliografica acquisita nel corso della sua vita dall'associazione;
- dalle quote dei soci, dai contributi di enti e privati, da proventi di iniziative;
- da beni mobili e immobili acquisiti durante la vita dell'associazione.

L'associazione può ricevere donazioni e succedere con beneficio d'inventario.

ART. 5

Sono soci fondatori dell'associazione: il Comune di Vercelli, l'Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nelle province di Biella e Vercelli, gli eredi di Luciano Giachetti.

ART. 6

Sono soci, oltre ai fondatori riconosciuti come tali nell'atto costitutivo, tutti i cittadini la cui domanda di associazione sia stata accolta dal Consiglio d'amministrazione, che decide insindacabilmente in merito all'accettazione.

Sono altresì soci le persone alle quali il Consiglio delibererà, a suo insindacabile giudizio, di assegnare la tessera a titolo onorifico e gratuito.

ART. 7

Possono essere ammessi come soci altri enti o istituzioni pubblici e privati che intendano contribuire allo sviluppo dell'attività dell'associazione, nella persona di un loro rappresentante designato.

ART. 8

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota sociale che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione all'inizio di ogni anno sociale e che potrà essere diversificata a seconda che si tratti di enti o di persone fisiche. Il pagamento della quota implica l'accettazione da parte del socio dello statuto e dell'eventuale regolamento interno.

ART. 9

L'esclusione dei soci per gravi motivi è di competenza del Consiglio d'amministrazione.

I soci receduti o esclusi non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

ART. 10

L'assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, e in via straordinaria ogni volta che il Consiglio d'amministrazione lo ritenga necessario, o quando gliene venga fatta richiesta motivata e scritta da almeno un quinto dei soci.

Spetta all'assemblea ordinaria l'approvazione del piano di lavoro, della relazione di attività, dei bilanci preventivo e consuntivo dell'esercizio sociale, la nomina dei membri elettivi del Consiglio d'amministrazione e la nomina dei revisori dei conti.

ART. 11

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte dal Consiglio d'amministrazione mediante avviso scritto, spedito ai soci al loro indirizzo risultante dal libro dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. Le deliberazioni dell'assemblea, ivi comprese le elezioni delle cariche sociali, vengono prese a maggioranza semplice e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, che non potrà stabilirsi a meno di un'ora dalla prima convocazione, le delibere sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti.

ART. 12

Il Consiglio d'amministrazione è composto da n. 5 persone e cioè: un rappresentante per ciascuno degli enti fondatori, un rappresentante degli eredi Giachetti e n. 2 membri eletti dall'assemblea generale tra i soci, per la durata di anni 5 e rieleggibili.

Esso è investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti amministrativi che ritenga opportuni per lo svolgimento dell'attività dell'associazione, in attuazione dei fini di cui all'art. 2 ed in base al piano di lavoro.

Il Consiglio d'amministrazione delibera a maggioranza semplice. Ogni sua riunione viene convocata mediante comunicazione effettiva dell'ordine del giorno a tutti i suoi membri almeno otto giorni prima ed è valida con la presenza dei 3/5 dei componenti.

ART. 13

Il Consiglio d'amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed un vice presidente che restano in carica fino alla scadenza del Consiglio d'amministrazione e sono rieleggibili.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione.

In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente.

Il Consiglio d'amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei suoi membri.

ART. 14

In caso di urgenza il presidente (ed in sua assenza il vice presidente) può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio d'amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella prima successiva riunione, che deve essere convocata dal presidente stesso entro 30 giorni.

ART. 15

Il Consiglio d'amministrazione può nominare, anche al di fuori del proprio seno, il direttore dell'associazione, al quale spetta il compito di assicurare l'esecuzione delle disposizioni del Consiglio e l'ordinato funzionamento dell'associazione stessa.

Qualora sia previsto un compenso, l'inquadramento e il trattamento economico del direttore sono deliberati dal Consiglio d'amministrazione.

ART. 16

Il Consiglio d'amministrazione può nominare un Comitato scientifico consultivo con il compito di elaborare i programmi di ricerca e di sovrintendere, dopo l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, alla loro attuazione.

In particolare il Comitato:

- propone al Consiglio d'amministrazione progetti di ricerche, raccolta, conservazione e classificazione della documentazione;

- esprime pareri sulle ricerche, iniziative (esposizioni, convegni, conferenze, ecc.), pubblicazioni, sia di

carattere storico che divulgativo e didattico.

La composizione del Comitato scientifico può essere modificata per adeguarsi alle esigenze che possono presentarsi.

Il presidente dell'associazione presiede le riunioni del Comitato scientifico e delle eventuali commissioni di lavoro. Ad esse partecipa di diritto anche il direttore, qualora nominato.

Il Consiglio d'amministrazione può avvalersi del parere del Comitato quando si tratti di deliberare sulla utilizzazione del materiale oggetto di consultazione, pubblicazione, esposizione.

ART. 17

Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri nominati dall'assemblea generale dei soci che durano in carica un anno e sono rieleggibili. Il collegio dei revisori ha il compito del controllo contabile dell'associazione e di riferirne all'assemblea.

ART. 18

L'accesso alla documentazione da parte del pubblico, le norme relative ai compiti del personale eventualmente assunto o che svolga attività a titolo gratuito ed ogni altra disposizione che regoli il funzionamento dell'associazione e non sia compresa nel presente statuto è oggetto di regolamento interno, approvato dal Consiglio di amministrazione. Il regolamento dovrà essere preliminarmente accettato da chiunque intenda partecipare all'attività dell'associazione, a qualunque titolo.

ART. 19

Per modifiche dello statuto, per lo scioglimento dell'associazione e per la devoluzione del suo patrimonio, è richiesta la presenza in assemblea di almeno i 2/3 dei soci fondatori e del 51 per cento dei soci ed il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

ART. 20

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto ad ente o istituzione con finalità analoghe operante in Vercelli.

Approvato dall'assemblea dei soci del 24 gennaio 2004.